



LEGGE DI BILANCIO 2019 e COLLEGATI FISCALI

Prof. dott. Mauro Nicola



Professore a contratto di Revisione Aziendale – Università Giustino Fortunato
Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara

Legge di bilancio 2019 e dintorni

**Legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Legge di bilancio 2019)**



**D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142
Attuazione della direttiva (UE)
2016/1164**




Legge di bilancio 2019 e dintorni

NOVITÀ ASSOLUTE


- Nuovi forfetari a € 65.000
- Flax tax al 20% fino a € 100.000 dal 2020
- Perdite impresa – rivoluzione per imprese individuali e società di persone
- Mini Ires al 15% con nuovi investimenti
- Proroga a scaglioni per iper ammortamenti
- Cambia il ROL degli interessi passivi
- Cedolare secca per negozi e botteghe
- Raddoppio tassazione IRES enti non profit
- Cedolare secca per ripetizioni private
- IMU la deducibilità passa dal 20% al 40%

PROROGHE E ABROGAZIONI

- Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni
- Cambia il credito d'imposta R&S
- Soppressione dell'ACE
- Abrogazione IRI
- Proroga credito d'imposta formazione
- Riapertura rivalutazione beni delle imprese
- Estromissione immobili imprese individuali



Fattura elettronica




SIP
soluzioni informatiche professionali srl


Consegna, spedizione/trasmisione, messa a disposizione	Modalità	Possesso cliente	Detrazione cliente	Termine ultimo annotazione cliente
31 dicembre 2018	e-mail, pec, sistemi EDI	31 dicembre 2018	2018	16 gennaio 2019 per detrazione a dicembre (1)
31 dicembre 2018	consegna <i>brevi manu</i>	31 dicembre 2018	2018	come sopra
31 dicembre 2018	ufficio postale (posta semplice)	7 gennaio 2019	2019 (2)	15 febbraio 2019 per detrazione gennaio (3)
31 dicembre 2018	ufficio postale (posta semplice)	20 gennaio 2019	come sopra	come sopra
7 gennaio 2019 (meglio se nei termini per fruire della differita)(4)	elettronica XML	7 gennaio 2019	2019	15 febbraio 2019 per detrazione gennaio; oppure mesi successivi

(1) oppure, con tenuta sezionale 2018 o soluzione equivalente, tramite detrazione in DAI 2019 relativa al 2018 con annotazione entro 30 aprile 2019 ([circolare n. 1/E/2018](#))
 (2) mancando prova tracciata dell'arrivo, la fattura sarà detraibile nel 2018 se protocollata e annotata entro il 31 dicembre 2018 (circolare n. 1/E/2018) oppure, nel caso di detrazione in sede di dichiarazione annuale, con annotazione entro il 30 aprile 2019 ma con sezionale 2018 o soluzione equivalente
 (3) teoricamente anche successivamente ma (trattandosi di fattura cartacea spedita nel 2018) diventa meno credibile l'arrivo (non tracciato) nel 2019
 (4) la copertura per i lievi ritardi è comunque garantita in una prima fase dalla [circolare n. 13/E/2018](#) nel rispetto degli ordinari termini di versamento dell'Iva (ad esempio entro il 16 gennaio 2019 per dicembre 2018) e per il 1° semestre 2019 (e fino al 30 settembre 2019 per i mensili) dall'[articolo 10](#), D.L. 119/2018

STUDIO DR. MAURO NICOLA



Fattura elettronica



SIP
soluzioni informatiche professionali srl

SEMPLIFICAZIONI PER L'AVVIO

SOGGETTI IDENTIFICATI IN ITALIA

L'art. 15 del D.L. n. 119/2018 modifica l'art. 1, comma 3, del DLgs. 5 agosto 2015, n. 127, eliminando il riferimento ai soggetti identificati in Italia, con l'effetto che la fatturazione elettronica è obbligatoria – a partire dal 1° gennaio 2019 – per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia: tale obbligo riguarda sia le operazioni poste in essere tra due soggetti passivi IVA che quelle eseguite verso un consumatore finale.

Finalità

➡

I contribuenti «*meramente identificati in Italia*» non rientrano nell'ambito soggettivo della fatturazione elettronica

STUDIO DR. MAURO NICOLA

SEMPLIFICAZIONI PER L'AVVIO

SOGGETTI IDENTIFICATI IN ITALIA

Ai sensi della normativa comunitaria, tra i soggetti "stabiliti" non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l'esistenza di una stabile organizzazione.

**Norma nazionale e
autorizzazione
comunitaria**



La norma nazionale sulla fatturazione elettronica deve essere, quindi, interpretata in senso conforme alla decisione di autorizzazione, oltre che alla direttiva IVA e ai principi di proporzionalità e neutralità fiscale.

SEMPLIFICAZIONI PER L'AVVIO

SOGGETTI ESONERATI

Sono dispensati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica soltanto le imprese e i lavoratori autonomi che si avvalgono del "regime di vantaggio" di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, oppure del "regime forfettario"

Esonero già vigente



I "piccoli produttori agricoli" soggetti alla disciplina dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, i quali erano esonerati per legge dall'emissione di fatture anche prima dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica.

SEMPLIFICAZIONI PER L'AVVIO

NUOVI SOGGETTI ESONERATI

L'esonero è stato ulteriormente esteso dalla legge di conversione del DL n. 119/2018 a tutti coloro che trasmettono i dati al sistema della tessera sanitaria e le associazioni sportive dilettantistiche.

Esonero non generalizzato



- le operazioni che non dovranno essere documentate con tracciato Xml attraverso SdI sono solamente quelle effettuate nel corso del 2019;
- l'esclusione riguarda unicamente le fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria e, quindi, tutto ciò che viene trasmesso al Sts funzionale alla elaborazione della dichiarazione precompilata.

SEMPLIFICAZIONI PER L'AVVIO


NUOVI SOGGETTI ESONERATI

L'esonero è stato ulteriormente esteso dalla legge di conversione del DL n. 119/2018 alle associazioni sportive dilettantistiche.


Esonero non generalizzato



- nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro;
- al superamento di detto limite devono assicurare che i loro committenti/cessionari soggetti passivi emettano per loro conto la fattura elettronica.



Fattura elettronica



SIP
soluzioni informatiche professionali srl

SEMPLIFICAZIONI PER L'AVVIO

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, le sanzioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997:


- non si applicano se la fattura elettronica è emessa, con le modalità di cui al comma 3, entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale), ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100;
- si applicano con riduzione dell'80% se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo successivo.

Finalità


➔

Fissare un periodo di moratoria
delle sanzioni

STUDIO DR. MAURO NICOLA



Fattura elettronica



SIP
soluzioni informatiche professionali srl

SEMPLIFICAZIONI PER L'EMISSIONE DELLE FATTURE

DATA DI EMISSIONE

L'art. 11 del D.L. n. 119/2018 apporta alcune modifiche all'art. 21 del D.P.R. 633/1972, con effetto dal 1° luglio 2019:

- tra gli elementi obbligatori della fattura, è inserita la lett. g-bis), che richiede l'indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, ovvero quella in cui è corrisposto, in tutto o parzialmente, il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura;
- la fattura è emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione, individuato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Questa novità non è, tuttavia, suscettibile di mutare il momento di esigibilità dell'IVA, né i termini per la conseguente liquidazione.

Emissione differita

➔

È necessario indicare la data di effettuazione della cessione del bene o della prestazione del servizio, oppure quella in cui è riscosso – anche soltanto parzialmente – il corrispettivo.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

SEMPLIFICAZIONI PER L'EMISSIONE DELLE FATTURE

EMISSIONE DELLE FATTURE

Compenso per consulenza incassato il 25 agosto 2019, con trasmissione della fattura il 4 settembre 2019, deve essere indicata nel file Xml anche la data del 25 agosto 2019 (resta fermo l'obbligo di far confluire l'Iva a debito nella liquidazione di agosto 2019).

Emissione differita



È necessario indicare la data di effettuazione della cessione del bene o della prestazione del servizio, oppure quella in cui è riscosso – anche soltanto parzialmente – il corrispettivo.

SEMPLIFICAZIONI PER L'ANNOTAZIONE DELLE FATTURE

TERMINE DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Eccezione alla regola generale



Le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario, nei confronti di un soggetto terzo, per il tramite del proprio cedente, devono essere registrate entro il 15 del mese successivo a quello di emissione, e con riferimento al medesimo mese.

SEMPLIFICAZIONI PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

TERMINE DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

L'art. 13 del D.L. n. 119/2018 modifica l'art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, eliminando l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati oppure importati nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione, comprese quelle emesse a norma dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, riguardante gli obblighi concernenti le cessioni e le prestazioni di servizi effettuate, nel territorio dello Stato, da soggetti non residenti nei confronti di operatori stabiliti in Italia.

Abolizione del numero progressivo



L'adempimento della numerazione risulta, peraltro, assolto, in via automatica, per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio

SEMPLIFICAZIONI PER LA DETRAZIONE DELL'IVA

NUOVO TERMINE PER LA DETRAZIONE

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione – ad eccezione di quelli riguardanti operazioni effettuate nell'anno precedente – può essere esercitato entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione.

Eccezione alla regola generale



Fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente

OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

NUOVI TERMINI PER LA MEMORIZZAZIONE

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. 633/1972 memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Decorrenza anticipata al 2019



Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.

OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

RINVIO LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI

La lotteria scontrini fiscali è una novità inserita tra le misure contro l'evasione fiscale che il Governo voleva far partire, in via sperimentale, già dal 2017, poi rinviato al 2018, poi a luglio 2019 e ora dal 1° gennaio 2020.

Funzionamento




Il nuovo scontrino lotteria funzionerà come una qualsiasi altra lotteria nazionale ma il cittadino anziché acquistare il biglietto per partecipare all'estrazione, utilizzerà il codice associato allo scontrino fiscale emesso dal negoziante.

IL NUOVO REGIME FORFETARIO



SOGGETTI AMMESSI





sistemi PARTNER **SIP** soluzioni informatiche professionali srl

APERTURA PARTITA IVA COME ADERIRE AL REGIME FORFETARIO

Per i soggetti che iniziano una nuova attività dal 1° gennaio 2019 il regime forfetario è il regime naturale. I contribuenti, pur non dovendo esprimere alcuna opzione sono obbligati, comunque, a darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (Mod. AA9/12).

COD. 2

AA9/12

agenzia entrate

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA
(IMPRESE INDIVIDUALI E LAVORATORI AUTONOMI)

CODICE FISCALE

Regimi fiscali agevolati

Regime fiscale agevolato (vedere istruzioni)

2

STUDIO DR. MAURO NICOLA 22

CONDIZIONI DI ACCESSO






**Vanno verificate in relazione
all'anno precedente a quello di
applicazione
del regime
(si guarda al 2018)**

**SOGLIA DI RICAVI UNICA
€ 65.000
(RAGGUAGLIATA AD ANNO)**

**Sforamento del
limite in corso
d'anno**

**Si resta nel regime per l'anno
si esce dall'anno successivo**





CAUSE DI ESCLUSIONE

Per il 2019 si guarda al 2018
A regime la presenza di causa di esclusione sopravvenuta fa uscire dal regime dall'anno successivo



Maggioranza di incassi nel 2019 per fatture emesse al datore di lavoro del:

- 2017
- 2018
- 2019


(anno in corso e 2 precedenti)

**2017
2018**

Verifica facile perché a bocce ferme

2019


Verifica a fine anno (esco dall'anno dopo)



ALTRA
CAUSA
DI
ESCLUSIONE









d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni




STUDIO DR. MAURO NICOLA


31







APPLICAZIONE DI
REGIMI SPECIALI
AI FINI IVA O
REGIMI FORFETARI
DI
DETERMINAZIONE
DEL REDDITO



Inibiscono
l'ingresso

- Agricoltura e attività connesse (artt. 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633/1972)
- Vendita Sali e tabacchi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972)
- Commercio fiammiferi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972)
- Editoria (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972)
- Gestione servizi telefonia pubblica (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972)
- Rivendita documenti trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972)
- Intrattenimento giochi e altre attività (art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972)
- Agenzia viaggi e turismo (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972)
- Agriturismo (art. 5, comma 2, D.P.R. n. 633/1972)
- Vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973)
- Beni usati, oggetti d'arte (art. 36, D.L. n. 41/1995)
- Agenzia vendite all'asta, antiquariato (art. 40-bis, D.L. n. 41/1995)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

32

Precisazione

I **produttori agricoli**, pur applicando un regime speciale IVA se rispettano i limiti previsti all'art. 32 del TUIR, sono titolari di reddito fondiario



Quindi non esercitando l'attività d'impresa, **possono applicare il regime forfetario** per le altre attività d'impresa o di lavoro autonomo che intendono svolgere (C.M. n. 7/E del 28 gennaio 2008, par. 2.2.)



ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE



Coloro che **non risiedono nel territorio dello Stato**, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno UE o SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto



75%



Chi effettua, in via esclusiva o prevalente:

- cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato;
- cessioni di terreni edificabili (art. 10, n. 8), D.P.R. n. 633/1972);
- cessioni di mezzi di trasporto nuovi (art. 53, comma 1, D.L. n. 331/1993).








COSA INDICARE IN FATTURA



SCONTRINI E RICEVUTE







Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 9 e segg. della Legge 30 dicembre 2018, n. 145


Prestazione non soggetta a IVA e non soggetta a ritenuta d'acconto


NON SUSSISTE
l'obbligo di indicazione degli estremi della legge che ha introdotto il regime forfetario


STUDIO DR. MAURO NICOLA

37








Certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti

Registro mancato funzionamento del misuratore fiscale


Conservazione delle **fatture ELETTRONICHE** d'acquisto e delle bollette doganali



Richiedere le fatture d'acquisto: ELETTRONICHE
Conservare le fatture d'acquisto: SDI
Fattura per acquisto carburante: AFFERMATIVO
Modalità TRACCIATA: ???

STUDIO DR. MAURO NICOLA

38



NON RILEVANO (nella determinazione del reddito)

Spese di qualsiasi tipo

Plusvalenze patrimoniali

Sopravvenienze attive

Altre tipologie di proventi






Le uniche spese deducibili sono i contributi previdenziali e le perdite fiscali generatesi nei periodi di imposta anteriori all'ingresso nel regime

Percentuali di redditività

NESSUNA MODIFICA

Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015	Valore soglia dei ricavi/compensi in vigore dal 1° gennaio 2016	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	35.000	45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000	50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	20.000	30.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	15.000	25.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	15.000	25.000	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40.000	50.000	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75) - (85) - (86-87-88)	15.000	30.000	78%
9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	20.000	30.000	67%







Forfetari start up



FASE DI START UP

Per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 successivi, il reddito è tassato con una **imposta sostitutiva del 5%**

L'attività deve essere «nuova»


Non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.


Il contribuente non deve nei tre anni precedenti aver svolto attività d'impresa o professionale anche in forma associata o familiare.

In caso di prosecuzione di attività svolta da altro soggetto l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente, non deve aver superato i limiti per aderire al regime forfetario.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

45





Agevolazione INPS commercianti/artigiani

La legge n. 208/2015 ha modificato la norma prevedendo che a decorrere **dal 1° gennaio 2016** *“Il reddito forfetario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'[articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233](#)”*.

Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35%.

Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'[articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#)”.


STUDIO DR. MAURO NICOLA


46


Come fare per ottenere la riduzione contributiva

- **i soggetti che intraprendono** l'esercizio di una nuova attività aderendo al regime agevolato dovranno presentare la domanda in via telematica tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti tempestivamente dalla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione Inps;
- **i soggetti già in attività** dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno la domanda tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti disponibile sul sito dell'Inps.





Plus/Minus cessione beni









REGIME IVA

**CREDITO IVA
RELATIVO
ALL'ULTIMO
PERIODO IN CUI
L'IVA È STATA
APPLICATA CON
I CRITERI
ORDINARI**





Può essere chiesto a rimborso

Può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997

Il diritto al rimborso dell'eccedenza maturata nell'ultima dichiarazione presentata prima dell'entrata nel regime forfetario non è subordinato alle ordinarie condizioni previste dall'art. 30, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972, ma deriva dalla previsione di un ulteriore presupposto di rimborso introdotto dalla normativa sul regime forfetario.

Trattandosi di rimborsi IVA è comunque applicabile la disciplina contenuta nell'art. 38-*bis* del D.P.R. n. 633/1972.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

51







SANZIONI



Ai contribuenti aderenti al regime agevolato si applica, in quanto compatibili, la disciplina delle sanzioni amministrative prevista dal D.Lgs. n. 471/1997 con riguardo alle violazioni in materia di IVA, imposte sui redditi e IRAP.

È previsto un **aggravio delle sanzioni** nel caso di infedele indicazione dei dati attestanti i requisiti e le **condizioni di accesso** al regime e di quelle di **esclusione** o cessazione ovvero di quelle che consentono l'**accesso al regime di favore per le start up**. In tali casi le sanzioni disposte dal D.Lgs. n. 471/1997 sono maggiorate del 10% se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.

10%

È consentito il ricorso al ravvedimento operoso

STUDIO DR. MAURO NICOLA

52

CAMBI DI REGIME CONTABILE/FISCALE




STUDIO DR. MAURO NICOLA


Cambi di regime contabile

- Regime forfetario
- Regime semplificato (per cassa)

Sono entrambi regimi naturali
l'opzione per l'uno o l'altro non
vincola in alcun modo



STUDIO DR. MAURO NICOLA



Ordinari a flax tax al 20%

- Decorrenza: **anno 2020**
- Presupposto: **incassi > € 65.000 e < € 100.000**

Determinazione del reddito:
 + Incassi (Ricavi e compensi)
 - Pagamenti (costi e spese)
 = Reddito

Ordinari a flax tax al 20%

Incassi fino a € 65.000

Esempio:

Incassi: 65.000

% forfait reddito: 78%

Reddito: $65.000 * 78\% = 50.700$

Imposta: $50.700 * 15\% = 7.605$

Imposta: $50.700 * 5\% = 2.535$

Incassi oltre € 65.000

Esempio:

Incassi: 66.000


Costi e spese: 10.000 (hp)

Reddito: 55.000

Imposta: $55.000 * 20\% = 11.000$

Ordinari a flax tax al 20%

Determinazione del reddito
«con criteri ordinari»



IRES ENTI NO PROFIT



No profit – raddoppio tassazione IRES

Soppressa l'agevolazione consistente nella riduzione al 50% dell'IRES



D.P.R. n. 601/1973 – art. 6

**A condizione che i predetti soggetti
abbiano personalità giuridica.
Non si applica agli enti iscritti nel
Registro Unico nazionale del terzo
settore (di cui al D.Lgs. n. 117/2017)**



No profit – raddoppio tassazione IRES

- Fondazioni di ricerca
 - Enti di beneficenza
 - Enti scolastici od ospedalieri
 - Associazioni letterarie e scientifiche
-
- Croce Rossa
 - Comunità di Sant'Egidio
 - Istituto Europeo di Oncologia e ospedale Humanitas di Milano
 - Misericordie cittadine e scuole cattoliche

**Attesa
...
retromarcia**





LA MINI IRES






STUDIO DR. MAURO NICOLA




STUDIO DR. MAURO NICOLA









3° step – A)

Costo del personale - come rileva

Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato

e si verifichi

- l'incremento del n. complessivo medio dei dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali
- rispetto al n. dei dipendenti assunti al 30 settembre 2018,

nel limite

- dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'art. 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile
- rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

2019	→	Media 100
30/9/2018	→	Puntuale 98
	=	+ 2
31/12/2019	→	4.000.000
		-
31/12/2018	→	3.985.000
	=	+ 15.000

STUDIO DR. MAURO NICOLA
69





3° step – B)

Investimenti – come rilevano

Per ciascun periodo d'imposta l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo:

- degli ammortamenti dei beni strumentali materiali nuovi deducibili a norma dell'art. 102 del TUIR

nei limiti dell'incremento

50.000

- del costo complessivo** fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio (elemento mobile)

rispetto

- al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali** assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (elemento fisso)



2019:	1.500.000
	-
2018:	1.550.000
	=
	50.000

STUDIO DR. MAURO NICOLA
70

Investimenti – come rilevano (nei limiti degli amm.ti)

Cespiti in carico al 31/12/2018		anno base 2018	Periodi potenzialmente agevolati			
			2019	2020	2021	2022
costo fiscale residuo	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00	700.000,00	600.000,00
ammortamenti	10%	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Residuo		900.000,00	800.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00
Cespiti agevolabili						
Nuovi investimenti	50.000,00		50.000,00	46.500,00	43.000,00	39.500,00
ammortamenti	7%		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
ammortamenti	7%		46.500,00	43.000,00	39.500,00	36.000,00
Investimenti totali	1.050.000,00		950.000,00	846.500,00	743.000,00	639.500,00
residui						
Costo tot. di tutti i beni al lordo amm.ti dell'anno sui nuovi			950.000,00	746.500,00	643.000,00	539.500,00
Riferimento Costo tot. tutti i beni netto amm.ti dedotti			900.000,00	800.000,00	900.000,00	900.000,00
Capienza Ammortamenti beni nuovi			50.000,00	153.500,00	257.000,00	360.500,00
			no	no	no	no

Investimenti – come rilevano (nei limiti degli amm.ti)

Cespiti in carico al 31/12/2018		anno base 2018	Periodi potenzialmente agevolati			
			2019	2020	2021	2022
costo fiscale residuo	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00	700.000,00	600.000,00
ammortamenti	10%	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Residuo		900.000,00	800.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00
Cespiti agevolabili						
Nuovi investimenti	150.000,00		150.000,00	139.500,00	129.000,00	118.500,00
ammortamenti	7%		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
ammortamenti	7%		139.500,00	129.000,00	118.500,00	108.000,00
Investimenti totali	1.150.000,00		1.050.000,00	939.500,00	829.000,00	718.500,00
residui						
Costo tot. di tutti i beni al lordo amm.ti dell'anno sui nuovi			950.000,00	839.500,00	729.000,00	618.500,00
Riferimento Costo tot. tutti i beni netto amm.ti dedotti			900.000,00	800.000,00	900.000,00	900.000,00
Capienza Ammortamenti beni nuovi			50.000,00	60.500,00	171.000,00	281.500,00
			si	no	no	no

CAMBIA IL ROL E LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI



STUDIO DR. MAURO NICOLA

**Interessi passivi
Nuovi criteri di deducibilità**

Decorrenza
1° gennaio 2019


Direttiva UE ATAD I
COME MODIFICATA DA
ATAD II



Recepita con D.Lgs.
n. 142 del
29 novembre 2018



STUDIO DR. MAURO NICOLA



Principi a decorrere dal 1° gennaio 2019



- Gli interessi passivi indeducibili per via di altre leggi restano indeducibili
- Gli interessi attivi imponibili rendono deducibili gli interessi passivi
- **Gli interessi attivi che eccedono i passivi si riportano senza limiti**
- **Gli interessi passivi che eccedono gli attivi dell'anno e degli anni precedenti si deducono con la regola del 30% del ROL – il ROL dal 2019 è «fiscale»**
- Gli interessi passivi al netto degli attivi (dell'anno e anni precedenti) che eccedono il 30% del ROL dell'anno, possono beneficiare dell'avanzo ROL degli anni precedenti – **l'avanzo ROL è utilizzabile al massimo entro 5 anni dalla sua formazione (criterio utilizzo: FIFO)**
- **L'eccedenza di ROL contabile resta riportabile ma utilizzabile solo per compensare interessi passivi su prestiti ante 17 giugno 2016 – evidenza nel mod. Redditi SC 2020**
- **Sono soggetti alla limitazione di cui all'art. 96 anche gli interessi passivi capitalizzati su beni strumentali e immobili costruiti per la cessione**











Interessi capitalizzati su immobili

Interessi passivi imputati, secondo corretti principi contabili, ad incremento del costo di acquisizione dei beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa e del **costo di costruzione o ristrutturazione degli immobili** alla cui produzione è diretta l'attività d'impresa
(c.d. immobili-magazzino)

Risoluzione DPF
n. 3 del
14 febbraio 2008

Acquisto
Immobili
merce



SI

capitalizzazione
interessi

No

capitalizzazione
interessi

Interessi passivi capitalizzabili su prodotti costruiti per la rivendita (beni magazzino)

Costi di CE

C17 – Interessi passivi
relativi a finanziamenti per
beni magazzino
€ 10.000

Ricavi di CE



A2 – Incrementi di magazzino
prodotti
€ 10.000




30% del ROL



Influenza positivamente il
ROL (dato civilistico)







INTERESSI PASSIVI MUTUI PER IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE - IMMOBILIARI DI GESTIONE

Costi di CE

C17 – Interessi passivi su mutui per immobili patrimonio

€ 35.000

Ricavi di CE

A4 – Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

€ 35.000



Deducibili 100%

La Legge di bilancio 2019 Rettifica il D.Lgs. ATAD

100% non fiscalmente rilevanti perché non si ammortizza ma effetto al momento della vendita

STUDIO DR. MAURO NICOLA


89






Non si applica il ROL per questi interessi passivi

Individuazione progetti



Parte V del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

- **Prestiti**, utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti:
 - ✓ né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti il progetto infrastrutturale stesso;
 - ✓ né da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico:
 - il gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è residente, ai fini fiscali, in uno Stato UE;
 - i beni utilizzati per la realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del progetto si trovano in uno Stato UE.



STUDIO DR. MAURO NICOLA

90

PROROGA IPER AMMORTAMENTI A SCAGLIONE DECRESCENTE



STUDIO DR. MAURO NICOLA

Investimenti agevolati (anche in locazione finanziaria)



Si applica

Beni:

- materiali
- strumentali
- nuovi
- elencati nell'Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232


Non si applica




Esclusi:

- beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%
- fabbricati
- costruzioni e beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge n. 208/2015 (Stabilità per il 2016)

STUDIO DR. MAURO NICOLA





Beni immateriali agevolati (anche in locazione finanziaria)



Si applica

Investimenti in:

- software
- sistemi
- piattaforme
- applicazioni

volte alla gestione dei sistemi produttivi



Individuazione

Devono essere compresi nell'elenco di cui all'Allegato B annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come integrato dall'art. 1, comma 32, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205

STUDIO DR. MAURO NICOLA

93







Recupero dell'iper-ammortamento

Imprese italiane ed estere che hanno realizzato investimenti in beni altamente tecnologici
(post 14 luglio 2018)

Decadono dal beneficio se nel corso dell'ammortamento:

1. i beni vengono ceduti a titolo oneroso (prima della conclusione dell'ammortamento)
2. i beni vengono destinati a strutture produttive situate all'estero (anche della stessa impresa)





No penalty se investimenti per loro natura sono destinati a più sedi produttive (utilizzo temporaneo all'estero)




Variazione in aumento nel Modello Redditi per importo pari a tutti gli iper-ammortamenti dedotti
NO SANZIONI – NO INTERESSI



STUDIO DR. MAURO NICOLA



94


IPER AMMORTAMENTO LA SAGRA DEI QUIZ

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Gli scaglioni di investimento e le aliquote

Scaglioni	Aliquote
• Fino a € 2.500.0000	• 170%
• Fino a 10.000.000	• 100%
• Fino a 20.000.000	• 50%
• Oltre	• Nulla



Software

40%

Senza scaglioni

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Acquisti plurimi – diverse % ammortamento

Cespite 1: € 1.000.000 (aliquota 10%)

Cespite 2: € 1.000.000 (aliquota 20%)

Cespite 3: € 1.000.000 (aliquota 30%)

Totale 2019: € 3.000.000

1° scaglione:
150%
2.500.000
Composizione?



**Quale cespite (in quota parte) è riferibile
al 2° scaglione con % ridotta al 100%?**

IPERAMMORTAMENTO



**VENDITA DI BENI AGEVOLATI
AL DI FUORI DEL PERIODO AGEVOLATO**

ESEMPIO

PACIFICO

ACQUISTO BENE
IPER NEL
2018



VENDO DETTO
BENE
2020



ACQUISTO BENE
SOSTITUTIVO
NEL 2020
2020

**MANTENGO AGEVOLAZIONE
SU VECCHIO BENE VENDUTO**



Investimenti sostitutivi – A)

PACIFICO

- Cespite agevolato: 1.000.000 (anno 2019)
- Costo maggiorato: $1.000.000 * 150\% = 1.500.000$
- Totale costo fiscale: $1.000.000 + 1.500.000 = 2.500.000$
- Aliquota ordinaria 20%
- Lo cedo nel 2021
- Valore residuo cespite iper al 2020
 - ✓ $2.500.000 * 20\% * 2 \text{ anni} = 1.000.000$ (valore ammortizzato e dedotto)
 - ✓ Valore residuo fiscale: $2.500.000 - 1.000.000 = 1.500.000$



Investimenti sostitutivi – B)

PACIFICO

B1

- Totale costo fiscale: $1.000.000 + 1.500.000 = 2.500.000$ (aliquota 20%)
- Valore residuo fiscale: $2.500.000 - 1.000.000 = 1.500.000$
- Investimento sostitutivo: $1.000.000$ (aliquota 15%)
- Continuo a calcolare iper con aliquota 20% su 2.500.000 fino a conclusione

B2

- Investimento sostitutivo: solo 700.000 (aliquota 15%)
- Investimento sostitutivo Iper ($700.000 * 150\% = 1.050.000$) = 1.750.000
- Continuo a calcolare iper con aliquota 20% su 2.500.000 fino ad arrivare a 1.750.000 poi mi fermo.

Investimenti sostitutivi – B)

Nel corso del 2021 cedo/delocalizzo all'estero 2 cespiti iper:

- 1° cespite: € 1.000.000 (aliquota 10%)
- 2° cespite: € 1.000.000 (aliquota 20%)

Investimento sostitutivo (sempre nel 2021) di (soli) € 1.000.000

Quale sto sostituendo? Quello con aliquota del 10% o del 20%?

Investimenti sostitutivi – B)

Nel corso del 2021 cedo/delocalizzo all'estero 2 cespiti iper:

- 1° cespite: € 2.000.000 (aliquota 10%)
- 2° cespite: € 2.000.000 (aliquota 20%)

Totale € 4.000.000

Investimento sostitutivo (sempre nel 2021) di (soli) € 3.000.000

Quale sto sostituendo per intero?

Quello con aliquota del 10% o del 20%?

**1° scaglione:
150%
2.500.000
Composizione?**



Recupero dell'iper-ammortamento



Imprese italiane ed estere che hanno realizzato investimenti in beni altamente tecnologici

(post 14 luglio 2018)

Decadono dal beneficio se nel corso dell'ammortamento

1. i beni vengono ceduti a titolo oneroso (prima della conclusione dell'ammortamento);
2. i beni vengono destinati a strutture produttive situate all'estero (anche della stessa impresa).



**Variazione in aumento nel Modello Redditi per importo pari a tutti
gli iper-ammortamenti dedotti
NO SANZIONI – NO INTERESSI**

Questioni aperte




Che significa investimenti agevolati realizzati dal 14 luglio 2018?

- Consegna o interconnessione?

Perché si dovrebbe perdere l'agevolazione?

- Se cedo il bene ipertecnologico a soggetto italiano o soggetto estero che lo utilizza in Italia!
- Se cedo, conferisco, fondo o scindo l'azienda in Italia
- Se cedo il contratto di leasing del bene
- Se rubano il bene o lo dismetto perché cambio produzione

IMU DEDUCIBILE PASSA DAL 20% AL 40%





CEDOLARE SECCA SU NEGOZI E BOTTEGHE



© Can Stock Photo

Cedolare secca negozi e botteghe

- Locatore: solo da persone fisiche
- Locatario: chiunque
- Immobile: categoria C1 – negozi e botteghe
- Cedolare secca: aliquota 21%
- Limiti dimensionali: massimo 600 mq (escluse le pertinenze)
- Le relative pertinenze locate congiuntamente non contano come metri quadrati
- Ambito temporale: contratti stipulati nel 2019



Cedolare secca negozi e botteghe



**600
mq!**

Lordi?

Netti?

Catastali?

$\text{Raggio} * \text{raggio} * 3,14$

RIPETIZIONI A CEDOLARE SECCA



Lezioni private e ripetizioni

- Docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado
- Cedolare secca del 15%
- Salva opzione per Irpef ordinaria

Comunicano
all'amministrazione di
appartenenza
l'esercizio
di attività extra-
professionale
didattica
ai fini della verifica di
eventuali situazioni
di incompatibilità

**A decorrere dal 1° gennaio 2019
(norma a regime)**

Previsto
provvedimento
AdE attuativo

RIPORTO DELLE PERDITE PER I SOGGETTI IRPEF



LE NUOVE REGOLE dal 2018

Si introduce il riporto
illimitato delle perdite
per tutti i soggetti IRPEF
in regime di impresa

A prescindere dal
regime contabile
adottato

SCOMPUTO DELLE PERDITE


PERDITE

SCOMPUTO


Imprese minori dal
reddito d'impresa

Lavoratori autonomi
dal reddito
complessivo


LIMITE TEMPORALE




REGOLE DA SEGUIRE DOPO LE MODIFICHE



NORMATIVA TRANSITORIA PERDITE DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA 2018




NORMATIVA TRANSITORIA PERDITE DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA 2019




NORMATIVA TRANSITORIA

PERDITE DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA 2017



NORMATIVA TRANSITORIA

PERDITE DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA 2017



LEGGE DI BILANCIO: ASPETTI FISCALI

ABROGAZIONE IRI



LEGGE DI BILANCIO: ASPETTI FISCALI

DEDUCIBILITÀ DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO DEL
VALORE DELL'AVVIAMENTO E DI ALTRI BENI IMMATERIALI



- Viene rinviata al 2019 la possibilità di dedurre le quote di ammortamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate - DTA, cui si applicano le disposizioni del D.L. n. 225/2010 in materia di conversione in credito d'imposta, che non sono state ancora dedotte nel periodo d'imposta 2018.



- Per il 2018 non viene concessa alcuna deducibilità.





LEGGE DI BILANCIO: ASPETTI FISCALI

SOPPRESSIONE DELL'AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA
– ACE




STUDIO DR. MAURO NICOLA

125





LEGGE DI BILANCIO: ASPETTI FISCALI

SOPPRESSIONE DELL'AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA
– ACE

AIUTO ALLA
CRESCITA
ECONOMICA
ACE

➔

Deduzione, dal reddito complessivo netto dichiarato, di un importo pari al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello risultante alla chiusura del bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010

↓



Agevolazione
abrogata dalla Legge
di bilancio 2019

➔

Rimane la possibilità di riportare le eccedenze nei periodi di imposta successivi

STUDIO DR. MAURO NICOLA

126



Eccedenza ACE € 40.000 trasformata in credito imposta IRAP

Società di capitali	Società di persone
<p>€ 40.000 * 24% =</p> <p>€ 9.600</p> <p>Da ripartire in 5 anni:</p> <p>$9.600/5 = 1.920/\text{anno}$</p>	<p>Due soci al 50%</p> <p>40.000</p> <p>Da 0 a 15.000*23% = 3.450</p> <p>Da 15.001 a 28.000= 13.000*27% =.....3.640</p> <p>Da 28.000 a 40.000 = 12.000*38% =4.560</p> <p>Totale = 11.650</p> <p>11.650 / 5 anni = 2.330 anno</p>

Credito d'imposta spese formazione di dipendenti



Credito d'imposta formazione dipendenti

- Concesso solo a soggetti imprenditori (senza alcuna limitazione)
- Parametro: costo aziendale del personale dipendente relativo ai giorni di formazione
- Piccole imprese: bonus 50% (max. € 300.000)
- Medie imprese: bonus 40% (max. € 300.000)
- Grandi imprese: bonus 30% (max. € 200.000)
- Il credito non concorre a reddito, IRAP, rapporto deducibilità per interessi passivi e spese generali
- La formazione deve essere prevista da contratti aziendali/territoriali



Oggetto della formazione

Conoscenze piano nazionale Industria 4.0 – Ossia:

- Big data;
- Cloud;
- Cyber security;
- Interfaccia uomo-macchina;
- Integrazione digitali di processi aziendali;
- Internet;
- Ecc.

Ambiti di applicazione – Allegato A, Legge di bilancio 2018

**Esclusa
qualunque
formazione
obbligatoria,
oltre a
sicurezza sul
lavoro,
ambiente, ecc.**




Utilizzo e Adempimenti

- Utilizzo solo in F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo al sostenimento spese: dunque spese 2019, credito dal 1° gennaio 2020
- Indicazione del credito nel quadro RU Mod. Redditi fino a completo utilizzo del credito
- Obbligo di certificazione del collegio sindacale o di un professionista
- Ulteriore credito di € 5.000 se asseverazione del professionista


ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEI BENI IMMOBILI STRUMENTALI




LE NUOVE (SOLITE) REGOLE



VERSAMENTO DELL'IMPOSTA



IVA





Credito d'imposta



Dal 2019 ritorno al passato



 		
Aliquota 50%	(1) Costo del personale	A prescindere dal possesso di: a) dottorato di ricerca o iscritto a un ciclo di dottorato; b) laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico
	(2) Spese relative a contratti di ricerca	Stipulati con università, enti ricerca e organismi equiparati, e altre imprese non del gruppo
Aliquota 25%	(3) Quote di ammortamento	Strumenti e attrezzature di laboratorio, con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'IVA
	(4) Competenze tecniche e privative industriali	Relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne
	(5) Costo di materiali (sempre che non penalizzante)	Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale
STUDIO DR. MAURO NICOLA		141






Il costo dei materiali

New entry della Legge di bilancio 2019

- Costi dei materiali
- Costi delle forniture
- Costi di altri prodotti analoghi

direttamente impiegati anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e sperimentale.

Tali costi vanno assunti anche nel calcolo del triennio di riferimento (2012-2014)

Ma... non devono essere considerati se portano ad una penalizzazione per effetto dell'impatto sul triennio la cui media va «sorpassata»

STUDIO DR. MAURO NICOLA
142


RIDETERMINAZIONE COSTO FISCALE TERRENI E PARTECIPAZIONI




STUDIO DR. MAURO NICOLA


LEGGE DI BILANCIO: ASPETTI FISCALI

PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI



STUDIO DR. MAURO NICOLA





LEGGE DI BILANCIO: ASPETTI FISCALI

PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

11%

TERRENI EDIFICABILI E NON PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE

10%

Possibilità di scomputo imposta rivalutazioni precedenti

Ma conviene rivalutare LA PARTECIPAZIONE?
Punto di indifferenza

	vendita		Rivalutazione
	100.000,00		100.000,00
57,69%	57.690,00		11%
	42.310,00		11.000,00
26%			
	11.000,60		

STUDIO DR. MAURO NICOLA

145







LA RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE IMPRESE



STUDIO DR. MAURO NICOLA







Beni rivalutabili: ricognizione al 31 dicembre 2018

Beni materiali

← Esclusi beni merce

Beni immateriali

← Esclusi beni merce


Partecipazioni


← Se immobilizzate

Le cui destinazioni risultino sia dal bilancio o rendiconto chiuso al 31 dicembre 2018 sia dal bilancio o rendiconto in relazione al quale la rivalutazione è effettuata.


STUDIO DR. MAURO NICOLA

149






Beni rivalutabili




Categoria omogenea:
per coeff. d'ammortamento e anno di acquisizione

STUDIO DR. MAURO NICOLA

150





LA RIVALUTAZIONE DEVE RIGUARDARE TUTTA LA CATEGORIA OMOGENEA E ESSERE APPLICATA CON LO STESSO CRITERIO

	Attrezzature	Impianti specifici	Impianti generici	Mobili e macchine ordinarie ufficio	Macchine ufficio elettriche e elettromeccaniche
2013	15.100,00	35.000,00	21.000,00	7.000,00	10.000,00
2015	5.000,00	40.000,00	30.000,00	Nessun acquisto	2.000,00
2017	11.000,00	Nessun acquisto	10.000,00	Nessun acquisto	1.000,00
2018	Nessun acquisto	15.000,00	Nessun acquisto	11.000,00	Nessun acquisto

Categoria omogenea

STUDIO DR. MAURO NICOLA

151





Beni mobili iscritti in pubblici registri



Sulla base di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 4 del D.M. 162/2001, i beni mobili iscritti in pubblici registri, si distinguono in:

- aeromobili;
- veicoli;
- navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale;
- navi e imbarcazioni non iscritte nel registro internazionale.

Categorie omogenee

STUDIO DR. MAURO NICOLA

152



Beni immateriali

Voce B.I. dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c.

Si può procedere alla rivalutazione dei beni immateriali completamente ammortizzati se gli stessi sono tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia

L'art. 4, comma 4 del D.M. n. 162/2001 prevede la possibilità di effettuare la rivalutazione distintamente per ciascuno di essi

Marchi

Software

Brevetti



Partecipazioni controllo e collegamento se immobilizzate


Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. n. 162/2001, le azioni e le quote devono essere raggruppate in categorie omogenee per natura in conformità ai criteri di cui all'art. 61 del TUIR.

Il citato art. 61 dispone che si considerano della stessa natura i titoli:

- emessi dallo stesso soggetto;
- aventi le stesse caratteristiche (ordinarie, privilegiate, di risparmio, ecc.).

Categorie omogenee





Criterio di rivalutazione uniforme

La rivalutazione, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 8, del citato decreto attuativo, va eseguita, con riferimento a ciascuna categoria, secondo un unico criterio per tutti i beni ad essa appartenenti.




Se decido di rivalutare all'80% del limite massimo devo rivalutare tutta la categoria omogenea all'80% del limite massimo di ogni cespite

Attestazione degli amministratori e del collegio sindacale

Art. 11, comma 3 della Legge n. 342/2000, gli amministratori e il collegio sindacale devono:

- indicare e motivare i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni (Relazione sulla gestione);
- attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore sopra descritto (relazione dei sindaci).

Società di revisione: controllo delle modalità di effettuazione della rivalutazione.







EFFICACIA FISCALE DELLA RIVALUTAZIONE

Decorrenza effetti

.... dal **2/3°** esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita

**Ossia
dal 1° gennaio
2021**

Beni ammortizzabili

Doppio binario
civilistico- fiscale






**Redditi
Quadro RV**

**Imposte
anticipate**


STUDIO DR. MAURO NICOLA

165





Norma antielusiva



In caso di:

- cessione a titolo oneroso;
- assegnazione ai soci;
- destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita; ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

166

